

Tabella 8 – Coefficienti relativi ai pedaggi in energia applicabili al vettoriamiento sulle linee di altissima ed alta tensione

LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI CONSEGNA	
Regione 1 (Nord Ovest): Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	0.952
Regione 2 (Nord): Lombardia, Emilia Romagna	0.980
Regione 3 (Nord Est e Toscana): Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana	0.972
Regione 4 (Centro): Umbria, Marche, Lazio	0.990
Regione 5 (Centro Sud): Abruzzo, Molise, Campania	0.998
Regione 6 (Sud): Puglia, Basilicata, Calabria	0.981
Regione 7 (Isole): Sicilia, Sardegna	0.972

Tabella 9 – Coefficienti relativi ai pedaggi in energia riferiti al fattore di potenza

TENSIONE DI RICONSEGNA	Coefficiente s per centesimo di differenza del fattore di potenza da 0,9
Altissima e alta tensione	0.00027
Media tensione (per km)	0.00003
Bassa tensione (per km)	0.00225

Tabella 10 – Parametri di scambio

FASCIA ORARIA DI CONSEGNA	Fasce oraria di riconsegna			
	F1	F2	F3	F4
F1	0,60	0,64	0,79	1,07
F2	0,56	0,60	0,74	1,00
F3	0,46	0,49	0,60	0,81
F4	0,34	0,36	0,44	0,60

Tabella 11 – Parametri di scambio nel caso di energia elettrica prodotta da impianti di cui al comma 1.1, lettera w)

FASCIA ORARIA DI CONSEGNA	Fasce oraria di riconsegna			
	F1	F2	F3	F4
F1	0,98	1,04	1,29	1,74
F2	0,92	0,98	1,21	1,63
F3	0,74	0,79	0,98	1,32
F4	0,55	0,59	0,73	0,98

Tabella 12 – Parametri di scambio nel caso di energia elettrica prodotta da impianti di cui al comma 1.1, lettere x) e y)

FASCIA ORARIA DI CONSEGNA	Fasce oraria di riconsegna			
	F1	F2	F3	F4
F1	0,70	0,75	0,92	1,24
F2	0,66	0,70	0,87	1,17
F3	0,53	0,57	0,70	0,94
F4	0,39	0,42	0,52	0,70

Tabella 13 – Maggiorazioni dei corrispettivi di vettoriamento

TENSIONE DI RICONSEGNA	Sovrapprezzo A2		Sovrapprezzo A3	
	lire/kW/mese	lire/kWh	lire/kW/mese	lire/kWh
Bassa tensione	1.085	2,0	1.526	2,8
Media tensione	1.085	2,0	1.526	2,8
Alta tensione	1.085	2,0	1.526	2,8

Delibera 25 febbraio 1999, n. 24

AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97 E MODIFICA DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE

(Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1999)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 1999,

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98), così come adeguato dalla deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 1999, n. 9/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 9/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto il d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730;

Visto il d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165;

Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificata ed integrata dall'Autorità con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998 e con deliberazione n. 161/98;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;

Considerato che:

- la differenza tra la quota di aliquota introdotta, a titolo di acconto, dalla deliberazione dell'Autorità n. 161/98 pari, in media, a 0,69 L/kWh, e quella risultante dall'adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, di cui all'articolo 3, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 9/99, pari, in media, a 0,42 L/kWh, è pari a 0,27 L/kWh;
- il prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, è determinato sulla base delle quotazioni di alcuni tipi di carbone assunti a riferimento, provenienti da Stati Uniti d'America, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela, riportate dalla pubblicazione Coal Week International;
- uno dei tipi di carbone assunto a riferimento tra quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America, e precisamente il tipo "Baltimore (12500 Btu, 1% S, 10% Ash)", non risulta più quotato e, quindi, non viene più riportato dalla sopra richiamata pubblicazione;

Ritenuta l'opportunità di:

- fissare, per le forniture diverse da quelle in bassa tensione per usi domestici, in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, da quelle alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e da quelle di cui all'articolo 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata e all'energia elettrica fornita, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità n. 161/98;
- definire con successive deliberazioni la struttura delle componenti inglobate nella parte A della tariffa relative alle forniture in bassa tensione per usi domestici;
- modificare e integrare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, individuando le tipologie di carbone da assumere come riferimento al fine della determinazione in parola;
- specificare le modalità di computo degli indici di mercato relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale, in relazione alle modificazioni delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, disposte ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

DELIBERA**Articolo 1** Aggiornamento del costo unitario
riconosciuto dei combustibili

Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato n. 1 della stessa deliberazione, e riferito al periodo ottobre 1998 – gennaio 1999, è fissato pari a 17,573 L/Mcal.

Articolo 2 Aggiornamento della tariffa elettrica

1. Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 e della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nelle tabelle 1 e 2. Per l'applicazione delle aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 vale quanto previsto dall'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998, n. 161/98.
2. Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 39,73 L/kWh.
3. Le aliquote della parte B della tariffa includono:
 - una quota pari, in media, a 0,54 L/kWh, al fine della copertura delle aliquote delle accise sui combustibili, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999;
 - una quota di congruaglio pari in media, a -0,27 L/kWh.

Articolo 3 Modifica ed integrazione della disciplina
relativa alla determinazione del prezzo
del paniere di combustibili fossili
sui mercati internazionali

1. La disciplina relativa alla determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali viene modificata, mediante individuazione delle tipologie di carbone da assumere come riferimento, e mediante specificazione delle modalità di computo degli indici di mercato relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale, in relazione alle modificazioni delle aliquote delle accise disposte ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo quanto definito nell'Allegato n. 1 alla presente deliberazione.
2. L'Allegato n. 1 alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 è sostituito dall'Allegato n. 1 alla presente deliberazione.

Articolo 4 Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dall'1 marzo 1999.

Tabella 1 — Componenti inglobate della parte A e parte B della tariffa per tutte le utenze, con esclusione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97

CLASSI DI UTENZA	Componenti inglobate della parte A		Parte B	Importo totale inglobato in tariffa	
BASSA TENSIONE					
1) Fornitura per usi domestici					
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0	19,9	20,2	0	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0	19,9	67,4	0	87,3
2) Forniture per usi agricoli	2611	4,8	47,1	2611	51,9
3) Altri usi	2611	4,8	50,6	2611	55,4
MEDIA TENSIONE					
4) Tutti gli usi	2611	4,8	34,3	2611	39,1
ALTA TENSIONE					
5) Tutti gli usi	2611	4,8	32,9	2611	37,7

Regimi speciali:

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 7,5 L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 5,7 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione, in eccesso ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 5,3 L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 3,2 L/kWh.

Tabella 2 – Componenti tariffarie della parte A

CLASSI DI UTENZA	A2		A3	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0,0	8,3	0,0	11,6
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0,0	8,3	0,0	11,6
2) Forniture per usi agricoli	1085	2,0	1526	2,8
3) Altri usi	1085	2,0	1526	2,8
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	1085	2,0	1526	2,8
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi	1085	2,0	1526	2,8

Regimi speciali:

Alle forniture di cui all'art. 2, comma 2.4, lettere a) e c), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, si applica un'aliquota della componente A3bis pari a 7,0 L/kWh se in bassa tensione, pari a 6,5 L/kWh se in media tensione, pari a 4,8 L/kWh se in alta tensione.

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, si applica un'aliquota della componente A2 pari a 3,3 L/kWh ed un'aliquota della componente A3 pari a 4,2 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato e alla Società Terni e suoi aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti, rispettivamente, dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730. e all'art. 6 del d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165, si applica un'aliquota della componente A3bis pari a 2,3 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione in eccesso ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota della componente A2 pari a 1,6 L/kWh ed un'aliquota della componente A3 pari a 3,7 L/kWh.

Allegato I

Definizione del parametro di variazione del costo medio della caloria per la produzione termoelettrica

Il prezzo P del paniere di combustibili fossili, espresso in L/Mcal, è determinato, per ogni mese, come media ponderata di tre indici di mercato: indice carbone (P_{carbone}), indice olio combustibile (P_{oli}) e indice gas naturale ($P_{\text{gas naturale}}$).

Il prezzo del paniere è calcolato come segue:

$$P = 0,1672 \times P_{\text{carbone}} + 0,6045 \times P_{\text{oli}} + 0,2283 \times P_{\text{gas naturale}}$$

Gli indici P_{carbone} , P_{oli} e $P_{\text{gas naturale}}$, espressi in L/Mcal, rispettivamente per il carbone, l'olio combustibile ed il gas naturale sono definiti come di seguito:

Indice carbone

La formula per il calcolo dell'indice P_{carbone} è la seguente:

$$P_{\text{carbone}} = (P_{\text{CIF}} + T_{\text{carbone}} + A_{\text{carbone}})/6,3$$

dove 6,3 è il potere calorifico assunto come riferimento per il carbone espresso in Mcal/kg; P_{CIF} è il prezzo medio Cif espresso in L/kg; T_{carbone} è il costo di posizionamento franco centrale per il carbone, assunto pari a 14,3 L/kg; A_{carbone} è l'imposta sui consumi di carbone prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, espressa in L/kg, soggetta ad aggiornamento annuale fino al 31 dicembre 2004 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il prezzo P_{CIF} viene calcolato come:

$$P_{\text{CIF}} = (P_{\text{FOB}} + P_{\text{nolo}}) \times E / 1000$$

dove P_{FOB} è il prezzo medio Fob espresso in US\$/t; P_{nolo} è il prezzo medio del nolo assunto pari a 9,96 US\$/t; E è il valore del cambio medio Uic del mese espresso in L/US\$.

Il prezzo P_{FOB} è la media ponderata delle quotazioni dei prezzi Fob del carbone proveniente da diversi paesi, indicate su *Coal Week International*.

Il prezzo P_{FOB} è calcolato come:

$$P_{\text{FOB}} = 0,518 \times P_{\text{FOB}}^{\text{USA}} + 0,292 \times P_{\text{FOB}}^{\text{SA}} + 0,082 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Col}} + 0,043 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Ci}} + 0,043 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Pol}} + 0,022 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Ven}}$$

dove $P_{\text{FOB}}^{\text{USA}}$, $P_{\text{FOB}}^{\text{SA}}$, $P_{\text{FOB}}^{\text{Ci}}$, $P_{\text{FOB}}^{\text{Pol}}$, $P_{\text{FOB}}^{\text{Col}}$ e $P_{\text{FOB}}^{\text{Ven}}$ sono i prezzi Fob, espressi in US\$/t, per il carbone proveniente rispettivamente da Stati Uniti d'America, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela. In particolare:

- $PROB^{USA}$ è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob dei seguenti carboni: Usa-Hampton Roads (12500 Btu, 1,0% S, 10% Ash), Usa-Gulf Coast (12500 Btu, 1,0% S, 12% Ash);
- $PROB^{SA}$ è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Sud Africa-Richards Bay (11500 Btu, 1,0% S, 16% Ash);
- $PROB^{Col}$ è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Colombia-Bolivar (11800 Btu, 0,8% S, 8,0% Ash);
- $PROB^{Ci}$ è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Cina-Qinhuangdao (11200 Btu, 0,8% S, 10% Ash);
- $PROB^{Pol}$ è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Polonia-Baltic Ports (12600 Btu, 0,8% S, 8,5% Ash);
- $PROB^{Ven}$ è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Venezuela-Maracaibo (12600 Btu, 0,8% S, 7,0% Ash).

Indice olio combustibile

La formula per il calcolo dell'indice P_{oli} è la seguente:

$$P_{oli} = [(0,80 \times P_{BTZ} \times K + 0,20 \times C_{STZ} \times P_{STZ}) \times E/1000 + T_{oli} + A_{oli}]/9,8$$

dove 9,8 è il potere calorifico assunto come riferimento per l'olio combustibile espresso in Mcal/kg; K è un parametro, che esprime il rapporto tra quotazioni Cif Italia e quotazioni Cif NWE, assunto pari a 1,04; E è il valore del cambio medio Uic del mese espresso in L/US\$; T_{oli} è il costo del posizionamento franco centrale per gli oli combustibili, assunto pari a 10,3 L/kg; A_{oli} è il valore dell'accisa sull'olio combustibile e oli minerali greggi impiegati per la produzione di energia elettrica, pari a 28,4 L/kg fino al 15 gennaio 1999 e in base a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, soggetta ad aggiornamento annuale fino al 31 dicembre 2004 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Cipe.

P_{BTZ} ed P_{STZ} sono quotazioni medie ricavate da Platt's European Marketscan. Il prezzo P_{BTZ} è la quotazione BTZ 1% Fuel Oil Cargoes Cif NWE Basis ARA espressa in US\$/t pubblicata sul *Platt's Oilgram Price Report*, nella tabella Product Price Assessment, European Bulk-European Monthly Average Prices ed il prezzo P_{STZ} è la quotazione STZ Cif New York Fuel Oil No. 6, 0.3% S, LoPr Cargoes, espressa in US\$/barile, pubblicata sul *Platt's Oilgram Price Report*, nella tabella Product Price Assessment, New York/Boston, Average Supplement. C_{STZ} è il fattore di conversione da barili a tonnellate di STZ Cif NY, corrispondente alla densità media di riferimento riportata su Platt's European Marketscan.

Indice gas naturale

La formula per il calcolo dell'indice $P_{gas\ naturale}$ è la seguente:

$$P_{gas\ naturale} = (0,5 \times P_{BTZ} + 0,5 \times P_{GREGGI}) \times E/(9,8 \times 1.000) + (T_{gas\ naturale} + A_{gas\ naturale})/8,25$$

dove 9,8 è il potere calorifico inferiore assunto come riferimento per l'olio combustibile espresso in Mcal/kg e 8,25 è il potere calorifico inferiore del metano assunto come riferimento per il gas naturale espresso in Mcal/mc; E è il valore del cambio

medio Uic del mese espresso in L/US\$; $T_{\text{gas naturale}}$ è il costo del posizionamento franco centrale per il gas naturale, assunto pari a 54 L/mc; $A_{\text{gas naturale}}$ è l'aliquota dell'accisa sui consumi di gas metano per la produzione di energia elettrica prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, espressa in L/mc, soggetta ad aggiornamento annuale fino al 31 dicembre 2004 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Cipe.

PBTZ espresso in US\$/t è lo stesso prezzo utilizzato per il calcolo di Poli. PGREGGI, espresso in US\$/tonnellata metrica, è il prezzo medio di un paniere di quattro greggi importati in Italia, calcolato come segue:

$$\text{PGREGGI} = 0,57 \times \text{CAL} \times \text{PAL} + 0,15 \times \text{CIL} \times \text{PIL} + 0,18 \times \text{CSB} \times \text{PSB} + 0,10 \times \text{Cz} \times \text{Pz}$$

dove PAL, PIL, PSB e Pz sono le quotazioni espresse in US\$/barile (Fob break-even price) pubblicate dal *Platt's Oilgram Price Report*, nella tabella World Crude Oil Price, rispettivamente dei greggi Arabian Light, Iranian Light, Saharan Blend e Zue-tina. CAL, CIL, CSB e Cz sono i fattori di conversione, espressi in barile/tonnellata metrica, corrispondenti alle densità nominali dei singoli greggi.

Delibera 25 febbraio 1999, n. 26

ADEGUAMENTO PERIODICO (PER IL BIMESTRE - MARZO - APRILE 1999) DELLE TARIFFE DEI GAS PROVENIENTI DA METANO E DISTRIBUITI A MEZZO RETE URBANA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 23 APRILE 1998, N. 41/98

(Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1999)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 1999,

Premesso che nel semestre di riferimento si è verificata una variazione dei prezzi del gasolio come definiti dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 aprile 1998, n. 41/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) inferiore a 11 L/kg;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1947, n. 283 e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991 (di seguito: provvedimento CIP n. 25/1991), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 1997 (di seguito: D.M. 13 marzo 1997);

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993;

Vista la delibera dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 40/98;

Vista la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1998, n. 166/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998;

Considerato che la delibera dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 25/99 ha prorogato sino al 15 marzo il termine entro cui potranno essere presentate dai soggetti interessati osservazioni e proposte in relazione al documento di consultazione recante: "Criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nei servizi di fornitura dei gas attraverso reti urbane";

Ritenuto che occorra estendere il periodo di applicazione della disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione n. 41/98;

DELIBERA

1. La disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 2 maggio 1998 trova applicazione fino al 30 aprile 1999.
2. A decorrere dall'1 marzo 1999, l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento CIP n. 25/1991 come modificato dal DM 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/98, viene effettuato utilizzando i seguenti indicatori:
 - per il prezzo di riferimento del gasolio, risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova – Lavera, il valore di 186,80 L/kg;
 - per il prezzo di riferimento del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 430,42 L/kg;
 - per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, risultanti dalla quotazione CIF Med, base Genova – Lavera, il valore di 179,78 L/kg;
 - per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, rilevati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 430,37 L/kg.
3. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali dei gas definiti come sopra per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi restano invariate.
4. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Delibera 11 marzo 1999, n. 30

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LETTERA d), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481, E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 5, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 FEBBRAIO 1999, N. 13/99, NEI CONFRONTI DI ENEL SPA: CASO CONSORZIO BARDONETTO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 marzo 1999,

Premesso che:

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con delibera 4 novembre 1998, n. 138/98 (di seguito: delibera n. 138/98), ha avviato istruttoria formale sui casi Consorzio Bardonetto e Società consortile C.EN.T.O. verso Enel Spa;
- l'Autorità, con delibera 3 febbraio 1999, n. 7/99, ha modificato la delibera n. 138/98 nella parte in cui fissava il termine di chiusura del procedimento avviato nei confronti dell'Enel Spa relativamente al caso del Consorzio Bardonetto, assegnando alle parti un ulteriore termine per la presentazione di documenti e memorie;

Visti:

- gli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della medesima legge;
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 (di seguito: direttiva 96/92/CE), concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 24 aprile 1998, n. 128;
- lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 96/92/CE nel testo sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri nella riunione del 19 febbraio 1999 e diffuso dagli organi di stampa;

Visti:

- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio

- 1996, concernente l'attribuzione all'Enel Spa della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale;
- il Regolamento, approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
 - la delibera dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 121/98, recante "Diffida dall'adozione di comportamenti in contrasto con gli obblighi relativi al ritiro delle eccedenze di energia elettrica";
 - la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante "Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);

Considerato quanto segue:

1. Premessa

Con lettera in data 3 febbraio 1998 il Consorzio Bardonetto, con sede legale in corso Duca degli Abruzzi 14, 1028 Torino, ha segnalato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), chiedendone l'intervento, la controversia insorta con l'Enel Spa, con sede legale in via G. B. Martini 3, 00198 Roma (di seguito: Enel), in relazione al rifiuto opposto da quest'ultima di prestare all'impianto idroelettrico denominato "centrale di Bardonetto", sito nel comune di Locana, frazione Bardonetto (Torino) - di cui il Consorzio Bardonetto avrebbe avuto la disponibilità in forza di contratto d'affitto stipulato con l'Azienda Energetica Municipalizzata Torino Spa, con sede legale in via Bertola 48, 10128 Torino (di seguito: AEM) - i servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze dell'energia elettrica prodotta dalla centrale in questione e destinata al consumo dei singoli soci consorziati.

2. I fatti

Con lettera in data 15 dicembre 1997, il Consorzio Bardonetto ha chiesto all'Enel la prestazione dei servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze dell'energia prodotta dalla "centrale di Bardonetto" per gli usi delle singole imprese consorziate. Tale richiesta veniva avanzata ai sensi dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91), in quanto l'energia elettrica prodotta dalla centrale di Bardonetto sarebbe stata consumata dai singoli soci in misura esattamente corrispondente alle loro quote di partecipazione al consorzio (cosiddetta *pro quota*), ritenendo tale fattispecie assimilabile alla produzione per uso proprio e, in quanto tale, rientrante nella disciplina di cui al citato articolo 22.

L'Enel, con nota inviata al Consorzio Bardonetto in data 4 marzo 1998, motivava il proprio rifiuto a fornire i servizi richiesti sostenendo che, anche nell'ipotesi di ripartizione dell'energia elettrica prodotta dalla centrale in misura *pro quota*, fosse necessaria l'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 23 della legge n. 9/91 e che, pertanto, in carenza di tale autorizzazione, non sussistevano i presupposti per la stipula delle convenzioni relative ai servizi richiesti.

Con nota in data 21 marzo 1998, indirizzata per conoscenza anche all'Autorità, il Consorzio Bardonetto chiedeva al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministero dell'industria) di fornire la propria interpretazione sulla natura dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 23 della legge n. 9/91

e, in particolare, sulla necessità di quest'ultima nel caso di consorzi che organizzano il riparto dei propri consumi in misura pro quota. Tale richiesta non risulta, allo stato, evasa dal Ministero.

3. Risultanze istruttorie

3.1 Attività istruttorie

Ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), gli uffici dell'Autorità hanno richiesto al Consorzio Bardonetto e all'Enel l'invio di documentazione. Sulla base della documentazione trasmessa dalle parti, nonché a seguito di un incontro tecnico tenutosi il 9 giugno 1998 tra funzionari dell'Autorità e rappresentanti dell'Enel, sono stati effettuati gli accertamenti preliminari.

Con delibera 4 novembre 1998, n. 138/98, l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale sul caso in oggetto, assegnando alle parti il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione della delibera, per la presentazione di memorie scritte e per la richiesta dell'audizione finale. La comunicazione alle parti della delibera in parola è avvenuta, quanto al Consorzio Bardonetto, a mezzo lettera raccomandata dell'Autorità datata 24 novembre 1998 e pervenuta in data 1 dicembre 1998, quanto all'Enel, a mezzo lettera raccomandata dell'Autorità datata 24 novembre 1998 e pervenuta in data 2 dicembre 1998. L'Enel ha richiesto l'accesso agli atti del procedimento e copia degli stessi; la consegna dei documenti è avvenuta in data 3 dicembre 1998.

L'Enel, con nota inviata all'Autorità in data 13 gennaio 1999 (prot. A/3), anticipata via telefax il medesimo giorno, oltre quindi la scadenza del termine per il deposito di memoria, ha chiesto una proroga dello stesso termine, provvedendo nondimeno alla trasmissione di una memoria a mezzo telefax in data 19 gennaio 1999 (prot. A/6).

Nel corso dell'istruttoria gli uffici dell'Autorità hanno acquisito, in data 29 gennaio 1999, copia di una "Convenzione di affitto e di manutenzione e gestione di centrale idroelettrica" (di seguito: Convenzione di affitto) in essere tra il Consorzio Bardonetto e l'AEM di Torino da cui non si evinceva chiaramente se l'impianto denominato "centrale di Bardonetto" per il quale il Consorzio aveva fatto richiesta dei servizi di rete coincidesse con quello indicato all'articolo 1 della Convenzione di affitto come "centrale idroelettrica di Pont Canavese". Inoltre, dal testo della Convenzione non risultava con certezza la disponibilità, da parte del Consorzio Bardonetto, dell'impianto in relazione al quale erano stati richiesti all'Enel i servizi di vettoriamiento, scambio e ritiro delle eccedenze.

L'Autorità ha ritenuto, quindi, opportuno acquisire ulteriori e documentati chiarimenti in ordine all'effettiva disponibilità da parte del Consorzio Bardonetto della "centrale di Bardonetto".

A tal fine, con delibera 3 febbraio 1999, n. 7/99, comunicata in data 11 febbraio 1999, l'Autorità ha prorogato il termine di conclusione del procedimento, assegnando alle parti un ulteriore termine per la presentazione di documenti e memorie.

Il Consorzio Bardonetto, con lettera datata 1 marzo 1999, ha trasmesso all'Autorità copia del "Contratto integrativo della convenzione di affitto e di manutenzione e gestione di centrale idroelettrica" datato 1 marzo 1999, dal quale si evince che la centrale per la quale il Consorzio Bardonetto ha richiesto all'Enel la prestazione dei servizi di vettoriamiento, scambio e ritiro delle eccedenze è la medesima di quella oggetto della Convenzione di affitto e che la disponibilità della centrale è subordinata alla stipula da parte del Consorzio Bardonetto delle convenzioni di vettoriamiento e di scambio sulla base del riparto *pro quota* dell'energia prodotta dall'impianto.

L'Enel, con lettera datata 2 marzo 1999 (prot. A/19), ha provveduto a trasmettere, all'Autorità, nuovamente e tempestivamente, una memoria scritta sul caso in oggetto.

3.2 Argomentazioni delle parti

Consorzio Bardonetto

Il Consorzio Bardonetto ha contestato il rifiuto opposto dall'Enel alla richiesta di prestazione dei servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze dell'energia elettrica prodotta dall'impianto denominato "centrale di Bardonetto" sostenendo che nel caso, come quello di specie, in cui ciascun socio preleva l'energia generata dall'impianto in parola in misura esattamente corrispondente alla quota di partecipazione sociale (cosiddetta *pro quota*) non si abbia "libera circolazione" ma si tratti di mero autoconsumo, per il quale non necessiterebbe l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria), di cui all'articolo 23 della legge n. 9/91, in quanto attività libera e, pertanto, ricadente nella disciplina contenuta nell'articolo 22 della stessa legge.

Enel Spa

L'Enel ha motivato il proprio rifiuto a concedere i servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze richiesti dal Consorzio Bardonetto sostenendo che l'autorizzazione ministeriale per la libera circolazione dell'energia sia necessaria per tutte le fattispecie di autoproduzione in ambito consortile, indipendentemente dalle specifiche modalità di ripartizione tra le singole imprese consorziate dell'energia autoprodotta. Una tale interpretazione sarebbe suffragata, altresì, dal comportamento silente del Ministero dell'industria, in ordine alla questione prospettata dal Consorzio Bardonetto sulla necessità o meno dell'autorizzazione ex articolo 23 della legge n. 9/91 nel caso di consorzi organizzati in misura *pro quota*.

Infine, l'Enel ha sostenuto l'inapplicabilità della norma contenuta nell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 per i casi concernenti produttori terzi, in quanto questi non sarebbero assimilabili agli utenti di cui alla norma richiamata.

4. Valutazione giuridica

4.1 Diritto di accesso alla rete

In attuazione delle previsioni contenute nel Piano Energetico Nazionale del 1988, la legge n. 9/91 ha definito il regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica introducendo, con gli articoli 20 e 22, principi di maggiore liberalizzazione del settore rispetto alla normativa preesistente.

L'articolo 20, comma 1, consente la produzione per uso proprio dell'energia anche al caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.

L'articolo 22, recante il "Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate", al primo comma dispone che la produzione da fonti rinnovabili ed assimilate non è soggetta né alla riserva a favore dell'Enel, né ad autorizzazione; al secondo comma prevede l'obbligo in capo ai "soggetti interessati" di comunicare al Ministero dell'industria, all'Enel e all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, l'intenzione di procedere all'installazione di un impianto; al terzo comma prevede che le eccedenze di energia elettrica vengano cedute all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'arti-